

ANNO SPORTIVO 2021/2022

SAN SICILIA

COMUNICATO UFFICIALE N. 65

PRATO – UNDER 12 FEMMINILE

La Segreteria del C.R. Sicilia su indicazione del Responsabile SAN Sicilia comunica:

Risultati incontri:

Si trascrivono, in attesa di omologazione, i risultati acquisiti sul campo degli incontri relativi alle gare della **1^a e 2^a Giornata del Girone di Andata** del Campionato Under 12 femminile:

Giornata	Gara	Risultato	Arbitri
1 ^a 07.05.22	S. Pietro Clarenza – Valverde	n.d.	Musumeci A.
	Galatea – Rogos	5 – 4	Draxler I.
	Onarmo – Valverde	n.d.	Cimino F.
	S. Pietro Clarenza – Galatea	2 – 12	Musumeci A.
	Onarmo – Rogos	n.d.	Draxler I.
2 ^a 08.05.22	Valverde – Galatea	n.d.	
	Rogos – San Pietro Clarenza	6 – 0	Musumeci A.
	Questa gara è stata anticipata al 7.05.022 con accordo delle Società e col benessere del SAN Sicilia		
	Onarmo – Galatea	n.d.	
	Valverde – Rogos	n.d.	
	San Pietro Clarenza – Onarmo	n.d.	

CLASSIFICA	SOCIETA'	G	V	N	P	F	S	PUNTI
	Galatea	2	2	0	0	17	6	6
	Rogos	2	1	0	1	10	5	3
	San Pietro Clarenza	2	0	0	2	2	18	0

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO

In data 13 maggio 2022, all'esito della valutazione dei referti gara il Giudice Sportivo ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

“”

Il Giudice Sportivo dell'Area 5, nella persona del prof. avv. Mario Tocci,

• letti i referti arbitrali degli incontri non disputatisi e che si sarebbero dovuti disputare nel concentramento del 07 maggio 2022 nell'ambito del campionato femminile Under 12 tra le compagini Onarmo e Rogos nonché tra le compagini Onarmo e Valverde nonché tra le compagini San Pietro Clarenza e Valverde;

- osservato che i medesimi incontri non si sono potuti tenere a cagione della mancata presentazione delle compagini Onarmo e Valverde sui terreni di gioco all'uopo designati, a cagione delle rinunce comunicate a mezzo posta elettronica dai rispettivi presidenti addì 06 maggio 2022 al competente Settore Agonistico Regionale della Federazione ed analizzate dallo scrivente Giudice;
- reputato che le surriferite comunicazioni dei presidenti delle compagini Onarmo e Valverde siano da considerare come rinunce alla disputa di gare poiché, in disparte il chiaro tenore del contenuto, prive di supporto probatorio in ordine a quanto argomentato circa la sussistenza di motivi ostativi involontari alla partecipazione alle competizioni, così da non permettere, nemmeno, di addivenire ad una loro qualificazione in termini di denuncia di oggettiva impossibilità di disputa di gare in vista dell'eventuale disapplicazione dell'art. 74 del vigente Regolamento Federale di Giustizia e dell'ipotetica applicazione del disposto del comma primo dell'art. 8 del vigente Regolamento Federale Gare e Campionati;
- letta la delibera del Consiglio Federale n. 82/5 del 3/4 dicembre 2021 e valutata la medesima alla luce della delibera del Sig. Presidente Federale n. 52 del 12 novembre 2021, ratificata mercé ulteriore delibera del Consiglio Federale medesimo n. 67/5 del 3/4 dicembre 2021;
- dedotto che, in ragione del diritto applicabile nel contesto ancora purtroppo vigente del perdurare dell'epidemia da Covid 19, non possono essere irrogate le sanzioni e, quanto ai campionati giovanili, le ammende previste dalle disposizioni degli artt. 74 e 75 del Regolamento Federale di Giustizia con riferimento agli illeciti ad esse astrattamente afferenti;
 - ritenuto che siano parimenti inapplicabili gli indennizzi di cui all'art. 74 del Regolamento Federale di Giustizia, connotandosi essi in parte anche di una componente afflittivo-sanzionatoria;
 - astrattamente sussumendo le condotte testé descritte delle compagini Onarmo e Valverde nell'alveo del disposto del comma primo dell'art. 74 (in parte qua, con riferimento alla perdita "a tavolino" di ciascuna gara oggetto di rinuncia) e del disposto della lettera c del comma primo dell'art. 75 del Regolamento Federale di Giustizia, da punirsi, nel quadro normativo vigente per come descritto, con l'esclusione dal campionato corrente e da quello successivo;
- letti i referti arbitrali degli incontri disputatisi nel concentramento del 07 maggio 2022 nell'ambito del campionato femminile Under 12 tra le compagini San Pietro Clarenza e Rogos nonché tra le compagini Galatea e Rogos nonché tra le compagini San Pietro Clarenza e Galatea;

Così statuisce:

- prende atto della rinuncia delle compagini Onarmo e Valverde, per come formalizzate dai rispettivi presidenti nella comunicazione a mezzo posta elettronica del 06 maggio 2022 al competente Settore Agonistico Regionale della Federazione, alla partecipazione al campionato femminile Under 12 del corrente anno sportivo, conseguentemente escludendole da questo e da quello della stessa categoria per il prossimo anno sportivo;
- demanda al personale amministrativo e al Signor Responsabile del Settore Agonistico Regionale Federale della Sicilia di aggiornare, in ossequio ai provvedimenti testé assunti, adesso il calendario e la classifica del campionato femminile Under 12 e per il successivo anno sportivo l'elenco delle squadre legittimate a parteciparvi, non inserendovi le compagini Onarmo e Valverde;
- nessun provvedimento assume quanto agli incontri disputatisi nel concentramento del 07 maggio 2022 nell'ambito del campionato femminile Under 12 tra le compagini San Pietro Clarenza e Rogos nonché tra le compagini Galatea e Rogos nonché tra le compagini San Pietro Clarenza e Galatea.

Il Giudice Sportivo
(prof. Avv. Mario Tocci)

“”

A seguito del ritiro della società Valverde si rimodula il calendario del campionato U12 Femminile così come di seguito riportato:

Data	Ore	Gara	Campo
Domenica 15.05.22	10.00	San Pietro Clarenza - Rogos	Ragusa Campo Colajanni
	11.00	Galatea – San Pietro Clarenza	
	12.00	Rogos – Galatea	

**La prima classificata si qualifichera' alle finali che si svolgeranno
a Mori (Tn) l'11 e 12 giugno 2022**

Il Responsabile SAN Sicilia
(Giuseppe Sorbello)

